

R. Tribunale Civile e Penale di Verona

SEZIONE MAGISTRATURA DEL LAVORO

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

DEDUZIONI E CONCLUSIONI AGGIUNTE

nella causa promossa dal

Rag. Amicare Mo = a t t o r e = col proc. avv.

Luigi Sancassano

contro

la Soc. Anon. Albano Franchini, in Liquidazione, in

persona del liquidatore avvocato Gino Bironi - col

proc. avv. Leopoldo Calderara =

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

La Società convenute insiste nelle conclusioni prese con la prima sua allegazione, alle quali l'esperimento della prova testimoniale, testè chiusa, ha apportato una notevole, oseremmo dire, un decisivo contributo.

Tre furono le tesi prospettate a questa onorevole magistratura del Lavoro, nell'interesse della Soc. Franchini; tre sono le tesi che essa continua a sostenere, anche ora, salvo una lieve modificazione, imposta dal risultato della prova, e cioè che la tesi centrale su cui la difesa della convenuta concentra tutto il suo sforzo ed il suo esame è quella diretta ad ottenere la dichiarazione di invalidità o di ine-

sistenza del contratto di lavoro esibito dal rag. Mo.

I) Per ragion di metodo logico e di chiarezza di esposizione discuteremo per prima la tesi che abbiamo definita centrale, giacchè, ove il magistrato si convincesse, così come noi riteniamo, che il rapporto di lavoro tra il rag. Mo e la società convenuta non aveva alcun regolamento risultante da atto scritto ma era sorto e s'era svolto sotto forma di un rapporto di locazione d'opera a tempo indeterminato, la prima tesi (quella inerente alla influenza dello stato di liquidazione della società sulla rescissione del rapporto, ed alla giustificazione di tale rescissione nel fatto proprio del rag. Mo) perderebbe molta dell'importanza che noi le attribuiamo, e la terza (quella dipendente dal preliminare accoglimento della tesi della verità del contratto a termine) sarebbe assorbita.

La tesi che abbiamo definita centrale si prospetta così: il rapporto d'impiego tra la Soc. An. Albano Franchini e il rag. Mo non è regolato da un contratto a termine ma è un puro e mero rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

Esposta la tesi, esponiamo ora gli elementi subbiettivi ed obbiettivi della nostra convinzione:

a) L'inizio del rapporto continuativo tra la Soc.

Franchini e il rag. Mo ha la data del 30^{aprile} maggio 1927.

E' un dato di fatto fuori contestazione.

Come fu regolato il rapporto? E' questo il primo momento in cui s'impone la domanda.

Ad essa il rag. Mo risponde, esibendo una lettera contratto, a firma del Comm. Avv. Fabio Franchini, in data 30/4/1927 dalla quale risulterebbe che il rapporto d'impiego sarebbe stato stipulato con prefissione di durata: cinque anni; scadenza 30 aprile 1932, col compenso annuo di lire 60/mila, aumentato di una interessenza del 2% sulle vendite, garantita però in un minimo annuo di L. 40/mila.

In contrapposto, noi neghiamo la verità, la esistenza, la validità giuridica di un tal contratto: ma per gli effetti della data in rapporto alla quale abbiamo fatto la domanda, affermiamo che ad ogni modo quel contratto esibito dal rag. Mo non ebbe vita al 1° maggio 1927, e vogliamo perciò dimostrare che il rapporto d'impiego d'inizio, senza alcun contratto, compreso nella esclusione quello di cui si vale il rag. Mo.

Ecco gli elementi della nostra convinzione:

I) al 1° maggio 1927 nessun impiegato della Società Franchini aveva un contratto con prefissione di termine: non lo aveva neppure il direttore tecnico

della cartiera.

2) Il contratto col rag. Mo avrebbe costituito una eccezione. Di più, una eccezione....per assumere nientemeno che l'onere imponente di un compenso annuo di lire centomila e per una durata di cinque anni, che aumentava di cinque volte quell'onere.

3) L'eccezione non avrebbe una giustificazione né generica né specifica.

Non generica, perchè la consuetudine della società con i suoi impiegati era contro la assunzione di personale con contratti a termine.

Non specifica, sia perchè al 1 maggio 1927 il rag. Mo aveva già modificato nella Soc. Franchini il sistema di contabilità da quello della partita doppia in quello al ricalco, e la Soc. Franchini gli aveva corrisposti i suoi compensi; sia perchè la qualità dell'incarico che, entrando a far parte della Società Franchini, il rag. Mo era destinato ad effettuare, cioè ricerca di finanziamento, era naturalmente ed idealmente inconciliabile con un contratto a termine: forma di rapporto comune e particolare al tipo dell'impiegato burocrata, non all'impiegato dirigente - finanziere; sia perchè il rag. Mo, accettando la direzione amministrativa della Soc. Franchini, non lasciava un impiego per assumerne un altro, a ragione in

tel caso tentando di fissare un eventuale miglioramento, ma...entrava far parte di una ditta che gli rendeva possibile un desiderato cambio di residenza e non poteva aver pretese, almeno quanto alla durata del contratto.

4) Nessun impiegato della Società Franchini, al 1° maggio 1927, aveva uno stipendio globale di centomila lire all'anno. Neppure il direttore tecnico degli stabilimenti, cioè colui, alla attività del quale è dovuta, quasi sempre, la floridezza di un'azienda, il credito e la rinomanza di una data merce.

Perchè il rag. Mo, direttore amministrativo, avrebbe avuto tale preferenza?

5) Nessun impiegato della Società Franchini - compresi quelli che han testimoniato in favore del rag. Mo - ha potuto affermare di aver avuto notizia del contratto Mo al maggio 1927. Quei pochi che dichiarano di esserne stati informati si richiamano al 1928.

Chi parla del 1927 è estraneo all'azienda.

Nulla dunque - fin qui - autorizza a credere che il contratto a termine ci sia.

Si potrebbe rispondere: ma bastano le osservazioni fatte a distruggere il contratto scritto?

Non ancora, ma dopo c'è di meglio. Il seguito è più

istruttivo.

Dal 1° maggio 1927 bisogna arrivare ancora al dicembre 1928, epoca d'interruzione del rapporto. Ed in un anno e mezzo le prove dell'inesistenza del contratto si moltiplicheranno.

6) Le funzioni che il rag. Mo ebbe nella Società Franchini dal 1° maggio 1927 furono quelle di direttore amministrativo.

E' un dato di fatto fuori contestazione.

Dunque il rag. Mo era il supremo dirigente dell'amministrazione sociale, e con la direzione ne aveva naturalmente le responsabilità.

Superfluo specificare che tutta la contabilità dipendeva da lui: chò anzi - dato il sistema a ricalco tipo Mo, sostituito a quello della partita doppia - si potrebbe correttamente aggiungere che la contabilità Franchini s'impersonasse nel rag. Mo.

Quali sono le conseguenze che derivano dal richiamo delle funzioni esercitate dal rag. Mo?

Eccole: 1) Capo dei servizi amministrativi della azienda, e quindi responsabile della regolare tenuta di tutti i libri sociali, il rag. Mo avrebbe dato personalmente causa ad una grave lacuna: la mancata trascrizione nei copialettere della lettera-contratto inerente al suo impiego, alle sue funzioni ed alle

copialelettere

sue retribuzioni, rilasciatagli dal Presidente della Società.

Errore? Sbadataggine? Trascuratezza?

Non osiamo emettere un giudizio sulle manchevolezze del rag. Mo, (e vedremo fra poco quanto grave anche nei suoi personali riguardi avrebbe potuto essere la sbadataggine): ma è concepibile che egli, per far riportare nel copialettere il suo contratto, non avesse avuto presente l'interesse della Società di avere una traccia, almeno una traccia, di un suo obbligo contrattuale della natura, della importanza amministrativa e finanziaria di quello di che trattasi?

Capo dei servizi amministrativi dell'azienda, se avesse avuto al 1 maggio 1927, cioè all'atto della sua assunzione, la lettera contratto che oggi è esibita, il rag. Mo l'avrebbe sottratta alla speciale, prudente registrazione dei libri sociali, venendo meno al suo dovere d'impiegato e trascurando il proprio personale interesse?

A parte ogni giudizio=(questo verrà dopo e sarà conclusivo)=la cosa è stranissima. Ma ciò che è veramente incredibile in un uomo come il rag. Mo, inventore di una contabilità di precisione, e quindi spiritualmente e materialmente rivolto a realizzare in ogni campo la precisione, la "non dimenticanza", la

necessità e l'utilità di un controllo perfetto, facile, continuo su tutta la vita d'una azienda, ciò che è veramente incredibile, ripetiamo è il pensare che il rag. Mo, trascurando di far ricopiare la sua lettera-contratto in un copialettere, si sia volontariamente esposto al pericolo grave di non avere - in caso di smarrimento o perdita della lettera esibita - alcun mezzo per dimostrare la natura del proprio impiego a termine, per il quale la legge esige la prova scritta.

Effetti combinati, diversi ed ugualmente gravi avrebbe avuto la trascuratezza del rag. Mo: sia per sé stesso, sia per l'azienda: effetti in ogni caso difficili a concepire ed a spiegare anche con una disattenzione, perchè essa sarebbe avvenuta all'atto stesso dell'assunzione, cioè quando ogni impiegato spiega uno speciale zelo per suo ufficio, e quando il rag. Mo, non ancora perfettamente orientato nella Società Franchini, e potendo temere anche l'invidia e la gelosia di altri più vecchi funzionari della società, verosimilmente non avrebbe trascurato la cautela di far figurare tra gli atti d'amministrazione, il suo contratto che era certo importantissimo.

Non è da trascurare che al 1° maggio 1927 il copia-
lettere della Società poteva offrire al rag. Mo int-

to il necessario spazio bianco per la registrazione del suo contratto d'impiego.

Ed invece, ecco i libri sociali presentano questa grave lacuna. Non v'è traccia del contratto rilasciato al rag. Mo.

Strano? Sorprendente? Tutto quel che si vuole: ma è così!

E non è la sola stranezza.

2) Eccone un'altra.

Secondo il contratto esibito, e che dovrebbe far stato tra le parti, almeno quale verità materiale, al rag. Mo sarebbe stato riconosciuto uno stipendio annuo di lire sessantamila oltre un'interessenza del 2% sugli utili, con un minimo garantito - in ogni caso - di lire quarantamila.

Il primo anno di servizio presso la Franchini scade per rag. Mo il 30 aprile 1928.

Conseguenza: alla fine di tutti i mesi, secondo i calcoli di utili realizzati dall'azienda, dovremmo riscontrare nella contabilità gli accreditamenti a favore del rag. Mo della sua maturata interessenza: ed invece non troviamo nulla: e nessuno avrebbe potuto fare ostruzionismo al rag. Mo, perchè era lui il capo degli uffici contabili. *Vediammo anche prima*

Esclusa questa conseguenza, almeno un'altra dovrebbe

inevitabile a favore di Mo e contro la società convenuta: quella di trovare l'accreditamento della interessenza per il 1° maggio 1927 = 30 aprile 1928, *alla data del 30.4.1928,* sia pure nella misura minima di lire 40/mila, ed invece... niente; ma non solo l'interessenza è coperta da oblio, dimenticanza, silenzio alla sua scadenza... quanto si av~~vera~~ un altro fenomeno più sensibile, più lucente, più istruttivo.

L'anno di servizio per Mo è scaduto al 30 aprile 1928. A questa data = seguendo la sua tesi = egli automaticamente diventava creditore liquido dell'indennità d'interessenza: cifra minima L. 40/mila.

Mo l'ha dimenticata? Ha smarrito il senso della memoria ?

Lo avrebbe smarrito proprio per suo contratto?

E' strano! Ma...cosa non può accadere?

Benonchè, Mo, creditore al 30 aprile 1928 di lire quarantemila verso la Società Franchini, Mo, creditore che non ha fatto sui libri di contabilità l'accreditamento a sè stesso della somma di L. 40/mila, si trova al 15 giugno 1928 (notar bene la data) ad aver uno scoperto nel suo conto corrente verso la Franchi ni di lire 17,020.50.

Basterebbe accreditarsi la interessenza di lire 40/mila, per far risultare ancora un saldo attivo

di circa lire 23/mila: ma il rag. Mo...anche questa volta è affetto da amnesia dell'interessenza: ch  anzi   l'amnesia che lo consiglia a far ricorso ad un mezzo industrioso, che potrebbe ben essere qualificato "espediente" e lo scoperto di L. 17.020.50, *La Mo,* vien giustificato nel seguente modo: a) competenza impianto contabile L. 7.000.==, b) storno effetto Malvano L. 3.000.==, c) emolumento sindacato Padova L. 1000.==, d) saldo spese forfait mese maggio L. 1050.==, e) al rag. Mo in conto corrente L. 5520.50. *nd'echetta con lo notario*

Una siffatta scritturazione che   tutta di pugno del rag. Mo, e della quale noi abbiamo esibito la copia notarile, ma che   controllabile direttamente sui libri, registri e schede della societ , merita un breve commento; commento destinato a giustificare la qualifica di "espediente" da noi adoperata a proposito di tale scritturazione.

La qualifica non   vivace senza motivo.

Il Mo nel giugno 1927, per spiegare un suo prelevamento fa ricorso ad una scritturazione illecita.

Infatti: cosa significa il compenso di L. 7000 per competenze impianto contabile?

Dopo pi  che un anno dal giorno in cui egli   stato assunto quale direttore amministrativo della Societ  Franchini, nella quale assunzione molto ha influito

l'impianto del nuovo sistema di contabilità a riscatto, il rag. Mo ha ancora un credito per tal titolo? Egli, che ha uno stipendio di lire 60.mila, che avrebbe - secondo la sua tesi - una interessenza minima di lire 40/mila - che, infine, si sarebbe fatto rilasciare un contratto così vantaggioso - avrebbe trascurato di farsi pagare il compenso dell'impianto prima dell'assunzione ed avrebbe atteso un anno prima del pagamento?

La somma di L. 7000! E chi gliel'ha liquidata? Il comm. Franchini gliel'ha liquidata, o se l'è liquidata da solo proprio il rag. Mo?

Cos'è per L. 3000 lo storno dell'effetto Malvano?

Un'altra faccia del trucco!

Non qualificando come sia entrato nel giro delle cambiali della Società Franchini, questo effetto del signor Malvano, amico del rag. Mo, né soffermandoci a spiegarne l'apparizione, constatiamo che l'effetto introdotto in cassa per l'esazione dal rag. Mo, viene riportato in contabilità a credito del Mo medesimo che ne ha ritirato l'importo.

Ma l'effetto entrato in cassa il 9 aprile 1928 vi ritorna il 30 aprile insoluto.

Vi corrisponde in pari data l'addebito al rag. Mo per la somma di lire 3000.

Il giuoco di questo effetto dovrebbe esser finito.

Nato e vissuto per lo spazio breve di 26 giorni,
è morto il 30 aprile 1928.

Invece: rientra in circolazione il 19 giugno 1928
sotto la direzione "storno effetto Malvano" e lo
storno si concretizza con un accredito a favore Mo....
di un effetto già...ritornato insoluto !!

Perchè Mo - dunque - ricorre a questi artifici se
già dal 30 aprile 1928 ha un credito liquido di lire
40.000 verso la Franchini che gli permetterebbe di
giustificare e pareggiare il suo scoperto di lire
17.020.50?

Ma anche l'effetto Malvano non è sufficiente a con-
cretizzare l'importo dell'espedito.

Vi concorrono due accrediti di lire 1000 ciascuno:
l'uno più brillante dell'altro.

Mo è sindaco di una società anonima con sede a Pa-
dova, in cui la Soc. Franchini ha una larga parteci-
pazione.

Ritiene che per tale carica gli debba esser corri-
sposto il compenso di lire Mille e se lo paga attin-
gendo alla cassa della Franchini!

Perchè la Franchini debba pagare invece dell'altra
società che ha la fortuna di avere il rag. Mo - come
sindaco, è difficile dire; ma è ancora più difficile

dire se veramente il Mo avesse diritto a riscuotere la somma di lire 1000; perchè egli osa di mettere le mani nella cassa della società per impegni che, se mai, non dovrebbero mai ricader su di lei.

E Mo, che agisce così, è il Mo direttore amministrativo della Franchini, è il Mo creditore liquido della Franchini, al 30 aprile 1928, della somma di lire 40.000, non riportata in contabilità e non riscossa!!

Ma al 15 giugno 1928, v'è un'altra somma di lire 1000 che il Mo si accredita spiegando: "saldo spese forfait mese maggio."

Egli non specifica i rimborsi delle spese che deve chiedere alla Soc. Franchini: fa un forfait. Sarà a suo danno?

Con le prove di disinteresse date dal Mo la ipotesi si....sarebbe anche possibile: ma ci si domanda: perchè proprio e solo nel mese di maggio 1928 c'è un forfait di spese, mentre nulla c'è negli altri mesi precedenti?

Gli è che nei mesi precedenti non è necessario giustificare uno scoperto di L. 17.020,50, come è invece nel giugno 1928.

Infine non vi son più giustificazioni possibili per raggiungere la cifra di lire 17.020,50: ed allora candidamente si completa il conto con la scrittura=

zione "al rag. Mo in c/o L. 5520.50".

E sarebbe sufficiente il commento !

Ma, quale ragione di questo espediente del rag. Mo al giugno 1928, e non prima e non dopo ?

Ecco: al giugno 1928 - il dissesto della Società Franchini s'è delineato.

I signori Franchini, direttori dell'azienda, interessati al suo sviluppo perchè proprietari della totalità delle azioni, sono finalmente al corrente del dissesto, che non è riparabile.

Ma essi hanno ancora l'illusione di poter raddrizzare il timone alla barca pericolante.

Il Mo a non addormentare l'illusione.

Raddrizzarlo significa trovar un rilevatorio. Ma per il rilevatorio la contabilità dev'esser in ordine.

E poi....ormai c'è tanta gente che ha bisogno, ha diritto, ha desiderio di leggere nei libri.

Onde lo scoperto di lire 17.020.50 deve avere una parvenza di giustificazione.

Mo la trova, la scrive, la scolpisce nei libri.

Siamo alla fine giugno 1928.

Interessenza? Niente, neppur l'ombra. Anzi, al posto dell'interessenza, un espediente per nascondere uno scoperto ingiustificabile.

Nulla dunque alla fine giugno 1928 autorizza a credere che il contratto a termine ci sia. E dal 1° maggio 1927 al 30 giugno 1928 le occasioni per dimostrare l'esistenza di questo famoso contratto non sono mancate. *Ma il 9 luglio 1928 appare la ditta "Melloni" per la prima volta.*

Ma una volta non è stata autorizzata dal presidente come copione di lavoro
l'anno appare dal mare
non veritabile dal presidente
 Tutto dunque è strano nella condotta del rag. Mo, che in possesso di un contratto a termine, si comporta come se non lo avesse, come se non aspettasse neppure di poterlo avere un giorno.

Sarebbe stato strano che egli avesse avuto un tal contratto all'atto dell'assunzione in servizio; sarebbe stato strano che, avendolo, avesse dimenticato di farlo trascrivere nei copialettere e non se ne fosse rammentato in occasione del regolamento di un suo debito.

Ma sarebbe ancora più strano che ^{nel} ~~alla fine~~ giugno 1928, delineatosi il dissesto, il rag. Mo, avendo nelle sue mani un contratto, come quello che ha esibito, si desse così affannosamente a trovarlo ⁱⁿ rilevatorio.

Che danno poteva egli avere dal fallimento della Società?

Il dissesto - più che nuocerli - gli giovava.

Ma...Mo, ancora al giugno 1928, non ha il contratto. Ha perciò ragione di temere, ha motivo per andarsene.

re in cerca di un rilevatorio; non ha bisogno di giustificazione se tenta di sorreggere la barca che pericola.

In tale tentativo egli non pensa che a sè.....ed allora escogita il mezzo trionfale e suggerisce ai Franchini: come impulso e compenso al mio impegno di trovarvi un rilevatorio, rilasciatemi un contratto in modo che io sia a posto e possa trattare tranquillamente; se il rilevatorio ci sarà gli oneri del contratto non saranno vostri: se non ci sarà...il contratto resterà fra noi inesistente.

Il comm. Franchini abbocca e firma la lettera già preparata dal Mo.

A questo punto= siamo sulla soglia del peccato=si può dargliela prova certa, apodittica che la lettera al Mo fu firmata tra la fine di giugno ed i primi di luglio 1928; che essa quindi=firmata a dissenso conclamato=non poteva aver causa in un criterio di amministrazione della società, per regolare un rapporto contrattuale d'impiego che era invece già in corso e già pienamente disciplinato, ma poteva trovare spiegazione solo nella utilità di suscitare nel rag. Mo una maggiore attività per la ricerca di un rilevatorio dell'azienda.

Eccone a nostro avviso=i dati inconfutabili.

Il rag. MO- è noto-aveva uno stipendio di L.60mila.
Prelevava la somma di L.2500 mensili.I prelevamenti
sono pacifici regolari e costanti.

Al 30 aprile 1928 scade il primo anno di servizio MO.
Non troviamo accreditata alcuna somma di interessenza.
Troviamo accreditata invece la somma di L.30mila per
differenza stipendio.

Negli atti(v.doc.n.13)c'è il mandato di cassa per il
pagamento al rag.MO di tale somma di L.30:mila,ed il
mandato ha la data del 14 giugno 1928;ha la specificazione:
"saldo stipendio 1927-28",porta la sigla del
Presidente della Società Franchini (F).

E' inevitabile e decisiva la domanda:ma se al 14 giugno
1928 si liquida a MO il saldo dello stipendio-
così ripartito per ragioni fiscali- nella somma di L.
30mila, perchè non si liquiderebbe anche la interessenza ?

E come è possibile,concepire e credere che vi sia un
contratto stipulato il 30 aprile 1927 e in base ad
esso fosse dovuta una interessenza al MO nel minimo
annuo di L.40:mila,quando al 14 giugno 1928,cioè finito
l'anno intero di servizio al MO si liquida il saldo
dello stipendio e non vi è alcun accenno,alcuna richiesta,
alcuna comparsa della interessenza,e poi...il
giorno dopo nei libri sociali il MO deve ricorrere al

trucco avanti denunciato per la giustificazione del suo scoperto di L.17.020.50 ?

Perchè il Mo avrebbe accettato il saldo dello stipendio, senza il saldo della interessenza ?

La spiegazione non può essere che una: ha accettato l'uno senza l'altra perchè lo stipendio gli era dovuto, mentre; l'interessenza non gli era dovuta.

Ma sorge anche nella contabilità la traccia della interessenza.

Infatti, sorge anche'essa: ma solo al 9 luglio 1928, quando il comm. Franchini ha firmata la lettera contratta predisposta da Mò, e attraverso un anticipo della somma di L.6900, avvenuto mercè uno sconto di cambiali della Società fatto personalmente dal rag. Mo (notare bene) ad una banca che non è quella con la quale fa le sue operazioni la Franchini, con un mandato di cassa che non porta la sigla -come tutti gli altri mandati, compreso quello succitato di L.30mila "F" rappresentativa del visto del comm. Franchini.

Il cassiere paga perchè è il rag. Mo che autorizza la emissione del mandato, e il rag. Mo capo della contabilità comincia a preconstituirsì le prove della "interessenza".

Ma ~~anche~~ di queste 6900 lire nessuno abbia autorizzato il versamento al rag. Molo si deduce; anche dalla

sintomatica registrazione che al riguardo si trova nei libri della Società.

Leggere per credere:

a) è al nome del rag. Mo che in data 3 luglio 1928 figura una rimessa di cessioni allo sconto per L.6998; b) è al nome di Mo che alla stessa data figura il conto spese sconto; c) è al nome di Mo che figura l'accredito del netto ricavo in L.6913; d) è ancora sotto il nominativo Mo che figura l'accredito nel portafoglio della somma di L.6998, è finalmente al nome Mo l'addebito della somma di L.6900 a titolo di parificazione.

L'operazione si sintetizza brevemente così: questa interessenza appare corrisposta con uno sconto di portafoglio della Franchini, invece che nella forma normale di denaro; questo portafoglio verrebbe scontato - almeno così appare - non sotto il nome Franchini, ma sotto il nome Mo, ed è stranissimo perchè appartiene alla Società Franchini: infine questo sconto non viene fatto presso la Banca con cui aveva rapporti la Franchini, ma presso un altro Istituto che non si è ancora riusciti ad identificare quale sia.

Orlé la domanda: ma perchè tutto questo mistero?

Se il comm. Franchini fosse a conoscenza dell'operazione, bastava - pel pagamento - un mandato puro e semplice di cassa, come pel saldo stipendio di 46.30/

mila; ma Franchini non sa niente, perchè Mo.....
 sta- a sua insaputa- abusando di quel contratt-o
 fittizio, ed allora si spiega l'uso del portafoglio
 invece del denaro, l'intestazione dello sconto al
 nome Mo, invece che a quello della Società; lo scon-
 to fatto presso una banca diversa da quella solita
 a fare le operazioni della Franchini; il mandato
 di cassa per L.6900..... che non porta la sigla
 (F) per il visto !!

E poi ?

Dal giorno in cui il Mo ha il contratto, e che
 è certo un giorno del luglio 1928, ci son parecchi
 della Ditta che ne vengono cautamente informati:
 lo sa il teste Bernardi; lo sa il signor Accossato;
 lo sa il signor Foletto; lo sa il signor Brighen-
 ti.

Con questi lo apprendono anche il prof. En-
 rico Redenti, l'on. avv. Alberto Redenti; il comm.
 rag. Luigi Stobbia, e l'impiegato Toffoletto.

Poichè abbiamo parlato di tutto quel che ha
 preceduto il luglio 1928, possiamo parlare di que-
 ste testimonianze, che sono quelle che concretano
 il fatto specifico del rilascio del contratto, non
 come un'obbligazione, ma come un foglio di via.....
 generoso per rag. Mo- in margine al discesto e per

il futuro rilievo dell'azienda.

Il rag. Mo dice dunque al rag. Stobbia che si è fatto rilasciare un contratto scritto per premunirsi davanti ad eventuali rilevatori e ad eventuali provvedimenti giudiziari: ed il rag. Stobbia, testimoniando, dichiara:

"Ho appreso queste notizie dal rag. Mo".

Il comm. Fabio Franchini - a sua volta - parlando col prof. Enrico Redenti, nel tempo più acuto del dissesto e discutendo con lui per un eventuale rilievo - lo informa che il direttore amministrativo rag. Mo è stato assunto nell'azienda senza contratto, ma, poi, dopo la constatazione del dissesto, si era fatto rilasciare un contratto antidatato in cui figurava un impegno per alcuni anni, e ciò per mettersi a posto.

La stessa notizia è confermata poi dall'on. Alberto Redenti, che ha avuto rapporti con il cugino prof. Enrico, che assisteva i Franchini in un primo tempo, e col rag. Stobbia.

La loro testimonianza è precisa. Schematicamente si sintetizza così: Mo non aveva contratto, quando fu assunto. Aveva uno stipendio di Lire 60 mila.

Nessuna prefessione di termine al rapporto d'impiego.

8. per la affermazione del March

Nel luglio 1928 Mo ottiene dal comm. Franchini il famoso contratto: ma, ecco l'interessante: nè il Mo, nè il Franchini, ciascuno per quanto lo riguarda, intendono assumere rispettivamente un'obbligazione, perchè il Mo intende solo d'aver un documento col quale trattare con gli eventuali rilevatori della azienda, e il comm. Franchini intende di dare al Mo tale possibilità; ma non ha dato il suo consenso nè apposta la sua firma a quel contratto per accettarlo come regolamento dei rapporti col Mo, modificando quelli in corso.

E' questo il pensiero dei testi Stobbia e Redenti Alberto ed Enrico.

Precisa, concreta, impugnazione - dunque - della veridicità, ed esistenza del contratto, come atto contenente fra gli apparenti contraenti un negozio giuridico.

Precisa, concreta impugnazione che trova la sua cornice il suo colore, la sua conferma la sua irresistibile dimostrazione in tutti i rilievi che abbiamo fatto precedere la discussione del risultato delle prove testimoniali.

E chi sono i nostri testi?

Il rag. Stobbia, un distintissimo professionista di Milano, sindaco della Borsa Commerciale Italiana;

il prof. Enrico Redenti, uno dei più valorosi e distinti avvocati di Bologna; l'on. avv. Alberto Redenti, uno dei più acuti e colti avvocati del foro di Milano: tutti e tre ~~uomini~~ ^{uomini} di onore e di decoro, che ~~avrebbero~~ ^{avrebbero} di concepire la possibilità, non diremo, di ingannare il magistrato, ma solo di ostacolare il cammino della giustizia.

Ma il richiamo della personalità dei nostri testi non ha che una sola ragione: non quella d'interrompere il placido corso della loro modestia, si bene e solo quello di far constatare che alla gravità ed importanza delle loro dichiarazioni corrisponde la ponderazione, la prudenza, la cautela delle loro espressioni. Essi sapevano il peso delle loro parole, e se non hanno avuto la minima perplessità, erano sicuri di riferire esattamente la verità.

Di contro che c'è? Accossato, un industriale, amico, difensore del sistema di contabilità Mo; ma l'Accossato non ricorda se il contratto fosse scritto o non....egli che come industriale, quindi, come datore di lavoro, non può ignorare che i rapporti d'impiego con prefissione di termine debbono risultare da atto scritto; il rag. Foletto, che presume anche lui che il contratto delle lire 100.00 annue con la Franchini fosse scritto; il signor Plinio Bevilacqua, che ebbe

un contratto scritto dalle mani del rag. Mo, con uno stipendio rilevante, e che riferisce di aver appreso nell'aprile 1928 dal Mo l'esistenza del suo contratto di lire annue centomila con la Franchini; - oltre questi tre signori...nissun altro.

Un breve commento.

Perchè a conoscere l'esistenza di un tal contratto Mo, compiono degli estranei all'azienda, quali il signor Accossato, il rag. Foletto?

Perchè lo conoscerebbe il signor Bevilacqua, quando il farglielo conoscere avrebbe dovuto ingenerare una certa gelosia...per disuguaglianza di importanza *di dipendenza non corrisposta a dipendenza* d'ufficio? E' difficile dirlo. E' difficile spiegarlo. Ma non è difficile capire.

Lo sanno i signori Foletto ed Accossato, proprio perchè sono estranei all'ambiente della società; perchè possono ~~compr~~ prendere le date; perchè non possono sapere se quel contratto esiste o non esiste; ~~regola~~ *regola* re o non regolare: lo sannoⁱ signori Accossato e Foletto...perchè la loro consapevolezza non ha poteri di controllo.

Non lo sanno gl'impiegati della Franchini.

Lo sapranno dopo ^{nel} il luglio del 1928, ed allora il comm. Franchini può risponder loro: state tranquilli. Siete più al sicuro voi, che non avete contratto, che

colui che lo ~~mostrano~~ Voi avete la vostra anzianità: gli altri non hanno niente (testimonianza Bernardi). Ecco - la riprova che le informazioni Accossato e Foletto sono...di seconda mano.

Bernardi, che rende una testimonianza così importante, quale interesse può avere a ~~salvare~~ la verità, a non ridire la strana risposta del com. Franchini, (ed a lui strana dovè sembrare) perchè rivolte a far credere migliore una situazione senza contratto, che quella regolata contrattualmente?

Cosa aggiunge poi il Bernardi? Aggiunge che le copie del contratto Mo, che egli ha visto erano fra le carte destinate per eventuali rilevatarli: aggiunge che il Mo, dopo il dissesto, confidò a lui di essere a posto: aggiunge che....i pagamenti fatti al Mo fino al giugno del '28 erano stati sempre di lire 2500 al mese; e la cassa aveva uno scoperto di lire

30/mila.

*del Bolate, per il 14 giugno 1928 a Saldo e Rendito
l'anno 1927/1928 in la buca di Lily Biondi nuovo Vfo. del
Il conto torna. Siamo alle lire 60/mila. Ma assai*

lontano dalle lire 100/mila.

In la deposizione Bevilacqua?

Secondo noi non ha alcuna importanza. Essa già si riferisce al 1928 e la data dell'aprile da lui è riferita senza precisione: e, siccome basta un piccolo spostamento di tempo perchè l'importanza dell'e-

limento portato da Bevilacqua scompaia, la mancanza di esattezza almeno scolora il suo carattere influente.

Ma a rendere più perplessa e più incerta e priva di valore tale testimonianza ricorre una circostanza.

Bevilacqua dice di aver ricevuto dal rag. Mo il personale suo contratto con la Franchini il 6 giugno 1928.

E' presumibile che lo stesso Bevilacqua abbia visto il contratto Mo nell'aprile?

Bevilacqua si guarda bene dal dire che le trattative per la sua assunzione nella Società Franchini furono iniziate in aprile: evita di specificare dettagli di questo genere: afferma di aver visto in aprile 1928 il contratto Mo.... dimenticando di pensare che tutto si può credere meno che egli lo abbia visto prima di stipulare il suo contratto; perchè qualora questa sua consapevolezza fosse autentica, come spiegherebbe di essersi accontentato lui, direttore tecnico della cartiera, di uno stipendio annuo di lire 75/mila, senza l'interessenza riconosciuta al rag. Mo, interessenza che per il suo ufficio sarebbe stata certamente giustificata ed anche utilmente stipulata dalla Società?

Confusione di tempo: rapporti buoni di amicizia

tra Devilaqua e Mo possono aver causato la dichiarazione resa davanti a questo Tribunale: ~~ma~~ in ogni caso: cosa valgono le dichiarazioni, già discusse, di Accasato e Moletto, quella di Devilaqua, di fronte alle altre precise inconfutabili di Bernardi, degli avvocati Redanti, del rag. Stobbia; questi che afferma di aver appreso da Mo la vera sua condizione d'impiegato ed il valore di viatico per l'avvenire del contratto riservato; i signori Redanti che confermano tale circostanza, anche per i rilievi contabili fatti dal rag. Stobbia; il teste Bernardi ~~che~~ sa del contratto Mo, e apprende dall'altra fonte: il comm. Franchini, la conferma della verità, che il rag. Mo, in altro momento aveva detto al rag. Stobbia?

Prova, controprova della verità non sono sufficienti? E non servono tutti i dettagli della vita di un impiegato del Mo dal 1 maggio 1927 al 30 giugno 1928 per rendere luminosamente certa la realtà da noi affermata: non ~~che~~ ^{anzi} cioè il Mo che un impiegato senza professione di termine, e con uno stipendio di lire 60/mile ~~mensili~~?

E non serve che egli ha prelevato sempre e solo L. 5000 mensili: non serve che egli non ^{si} sia - scaduto il primo anno - accreditato la interessenza: non serve che al 15 giugno 1928 il rag. Mo abbia fatto ri-

corso ad un trucco per giustificare 30mila lire di scoperto...quando = in virtù del contratto = la Società Franchini sarebbe stata in debito verso di lui?

Tutto sembra chiaro, inequivocabile, certo, tranquillante per il magistrato: ma...si si potrebbe obiettare = il contratto c'è e non è possibile superarlo senza far ricorso ad una delle ragioni che la legge contempla per arrivare a dichiarar nullo o ad annullare un atto contrattuale.

Senonchè a noi potrebbe non servire far ricorso alla nozione del dolo per un tal effetto; pur avendo nelle prove acquisite al giudizio un abbondantissimo materiale per far emergere il dolo; a noi basta insistere su due soli punti:

- a) la volontà dei contraenti nel momento in cui furono quel contratto;
- b) l'errore fondamentale e sostanziale del comm. Franchini, causato esclusivamente dalla mala fede del reg. Mo, nel rilasciare quel contratto.

Per la presente indagine il nostro punto di partenza è la certezza che il contratto Mo fu rilasciato dal comm. Franchini ^{fu proprio c} nel luglio 1928, antedatato e con condizioni diverse da quelle fino a quel momento godute dal Mo; e tale certezza è il risultato dell'esame delle prove più avanti copiate.

Per quanto riguarda la mala fede del reg. Mo, che è il punto più importante

Qual'era dunque la volontà del comm. Franchini e del rag. Mo, nel dar vita a quel contratto ?

Non solo essi non ebbero volontà di modificare le condizioni del rapporto d'impiego fra la Società ed il rag. Mo; ma essi non ebbero nè volontà di creare una qualunque nuova obbligazione reciproca, nè volontà di creare quella specifica obbligazione in cui il contratto consisteva.

Se è vero « come non può essere smentito » che il comm. Franchini si lasciò convincere a firmare il contratto Mo, per un senso di generosità e di ~~condo~~ *concorrenza* verso il Mo, che prometteva la pesca di un rilevatario dell'azienda, e lo firmò al solo scopo e con la sola intenzione di fornire una migliore situazione al Mo rispetto agli eventuali rilevatarii, esclusa qualunque idea di assumere una diretta responsabilità, che specie di contratto ne sarebbe **il risultato**, essendo privo, in conseguenza, della causa e dell'oggetto della obbligazione ? Che specie di contratto, questo, nel quale mancherebbe la volontà di creare un rapporto contrattuale, di dar vita ad un negozio giuridico? mentre risulterebbe esistente e diretta la volontà ad altro scopo?

Sì, potrebbe replicare che « quali che siano i motivi che determinarono la stipulazione del contratto »

pur tuttavia il contratto esiste: che per esso il con-
senso delle parti fu dato e le parti erano capaci di
contrattare.

Ma se dovessimo rifugiarci nell'estremo asilo del-
la forza, che ci dà l'energia della resistenza,
dovremmo allora dichiarare che dato i precedenti già
affermati, per il contratto di cui trattasi: 1) man-
cò un consenso valido, perchè per esser valido avreb-
be dovuto esser diretto a creare un'obbligazione ed
invece era diretto ad altro scopo e ad escludere la
obbligazione 2) mancò l'oggetto della convenzione,
perchè rimanendo fermo il precedente rapporto di im-
piego, nè dovendolo o volendolo modificare, il nuovo
rapporto non creò nessun nuovo rapporto d'obbligazio-
ne, nè mise in essere un nuovo negozio giuridico
3) mancò la causa della convenzione: cioè la volontà
di assumere una obbligazione o meglio la responsabi-
lità giuridica inerente ad ogni convensione.

Ma se anche si volesse superare tutta questa serie
di ostacoli che la verità impone al magistrato prima
di riconoscere validità ed efficacia al contratto No,
come si supera l'ostacolo degli art. 1108 e 1109 c.c.
la tesi cioè che il consenso del comm. Franchini fu
viziato da errore?

Dati i precedenti non c'è dubbio che il comm. Fran-

chini = sottoscrivendo il contratto Mo = non volle fare altro che un atto di generosità verso il Mo: onde non può esser dubbio che a suo beneficio, e quindi dell'ente che egli rappresentava, debba riconoscersi avverato il caso dallo errore di diritto: errore vertente = come è noto = sulla natura del rapporto che s'intende di creare.

Qui c'è di peggio = c'è un errore che avrebbe portato a creare un contratto che non si voleva, non si doveva, non si poteva creare.

Esiste ancora il contratto ?

Ma perchè esista non è solo necessario che le parti lo abbiano voluto: è necessario che le parti lo abbiano voluto perchè avesse esecuzione; e lo abbiano voluto con quella espressione dallo spirito che è la volontà, ma qualificata dall'intento di raggiungere una finalità giuridica, cioè permessa e tutelata dalla legge.

Il contratto Mo non fu = dunque = un negozio giuridico, sotto qualunque aspetto; e non può oggi aver conseguenza ed efficacia giuridica.

E' questa la nostra tesi centrale.

E' grave. E' pesante. Ma per questo noi abbiamo predisposta e discussa una prova che ci pare schiacciante e definitiva.

II°) Ma vi sono due altre tesi che il Tribunale III. dovrà esaminare, in via strettamente subordinata.

La messa in liquidazione dell'azienda, combinata con le colpe del rag. Mo, può e dovrebbe - a nostro avviso - esser ritenuta giusta causa dell'interruzione del rapporto col rag. Mo.

Abbiamo discusso nella prima nostra comparsa, il valore della deliberazione di messa in liquidazione di una società, in rapporto al concetto giuridico di fatto determinato da forza maggiore e ci riportiamo alle considerazioni già svolte: ci limiteremo qui a dar notizia delle colpe del rag. Mo, che non sono né poche, né lievi.

Come si arrivò al disastro Franchini, lo si è appreso dai testi in forma quasi univoca e monotona.

Ci si arrivò d'improvviso.

Mo, che era il direttore amministrativo della società; Mo che ogni mese faceva un bilancio di verifica della contabilità; Mo, che avrebbe dovuto comprendere nei suoi calcoli e nelle sue valutazioni tutto lo svolgimento e l'andamento dell'azienda, Mo trascura, esclude i dati industriali, se non li controlla, non li conosce, non li sa valutare.

Onde, fino al maggio 1928, egli presenta una situazione rosea, certifica un lavoro redditizio, opera e

fa sperare nella attività e nella fortuna dell'azienda, ma al giugno....i nodi si affacciano e appaiono subito insolubili.

Ho conosciuto ed ignorava la situazione? E' difficile dare una risposta concreta. Forse sarebbe esatto dire che conosceva ed ignorava nello stesso tempo la situazione. La conosceva dal punto di vista finanziario...ed era stato lui l'artefice di alcune macabre combinazioni finanziarie: forse la ignorava - e non avrebbe dovuto, dal punto di vista industriale.

Tuttavia, non facendogli colpa della ignoranza delle difficoltà industriali in cui versava la Società, come nascolverlo dal duro silenzio tenuto con i signori Franchini, sulla disastrosa situazione finanziaria, silenzio che mise i Franchini, d'un colpo, davanti al baratro, e li fece trovare sbalorditi, quasi inebetiti dal dolore e dal timore delle responsabilità, del prof. Enrico Redenti, che per primo parlò loro e volle studiare la possibilità di un rimedio?

Non è colpa, e colpa grave, per un direttore amministrativo di una società, nascondere ai propri superiori la situazione disperata d'una azienda, tenerla, occultarla, e non trovare poi una parola di giustificazione, di spiegazione una volta scoppiato il

disposto e tentare di aggravarne poi la condizione cercando di far valere un contratto irreale e fittizio ?

E se il Tribunale vorrà, agli effetti giuridici, tener valido il contratto Mo; qualora fosse convinto che esso fu formato nelle condizioni di tempo, di luogo e di consenso da noi esposto, come non potrebbe esimersi dal ritenere Al Mo in colpa grave verso la Società per l'uso illecito fatto del contratto e ritenere quindi giustamente risoluto il rapporto con la messa in liquidazione?

Ma non basta.

Dalla contabilità sociale si ricavano i dati dell'effetto Malvano, si ricavano i dati delle postiche scritturazioni al 15 giugno 1928 per il famoso scoperto delle L. 17.020.50 affrettatamente giustificate sotto voci insostenibili e fantasiose.

Sono dati gravi, non certo onorevoli per il rag. Mo. Si vede che nel giro degli affari sociali entra un effetto estraneo quello Malvano. Mo lo accredita nel suo conto come un'attività, esigendone il corrispettivo, poi = ritornato insoluto = se lo addebita.

Dopo due mesi da quest'ultima scritturazione, che si riferisce all'effetto ritornato insoluto, Mo = con uno storno = riaccredita a sé stesso ancora l'effeto

to Malvano, mentre lo affiora come carta commerciale
al portafoglio della banca

Cos'è questo giuoco, questo pasticcio, questo abuso? Poi...vengono le scritturazioni del conto corrente 15 giugno 1928.

Ne abbiamo parlato a lungo.

E' l'espedito tipico di un funzionario che dimentica e viola i suoi doveri.

Poi...ecco l'on. Redenti, sempre presente a se stesso, sempre cauto nelle proprie affermazioni, riferire di ingenti provvigioni versate al rag. Mo da enti finanziari, per finanziamenti alla Soc. Franchini, poi risoltisi tutti in oneri enormi insostenibili.

Con questi precedenti, sui quali non ci soffermiamo di più, per amore di brevità, come non ritenere che la liquidazione della società Franchini nei rapporti col signor Mo sia causa di forza maggiore per l'intervenuta rescissione del rapporto d'impiego?

E' giusto che chi più male fece alla Società, più e maggiori benefici ne riceva?

III°) E c'è l'ultima nostra tesi che viene buon ultima, perchè valida nel solo caso che il Tribunale non faccia favorevole accoglienza alle due precedenti.

Sul serio al rag. Mo può esser riconosciute il diritto al pagamento della enorme cifra di circa lire

300/mila ?

Proprio davvero; tenendo presente che entrato nella ditta al 1° maggio 1927, dopo soli due anni, oltre gli stipendii già incassati, egli verrebbe ad avere una ~~successiva~~ ~~indennità~~ indennità di 300/mila lire, e in soli due anni, a suo profitto, l'azienda si sarebbe impoverita di circa mezzo milione: L. 356.882.90 indennità chiesta e L. 120.000 stipendii '27 e '28?

Cosa è dunque questa legge sull'impiego privato, una tutela od una rapina; una garanzia od una spogliazione?

Ci sono - è vero - a proposito dei contratti a tempo determinato le norme degli art. 1226 - 1229 c. c. ma, come esattamente scrive il Pipia nel suo volume "Il codice dell'impiego privato", "anche trattandosi di casi particolari - come direttori tecnici di grandi aziende - di prestazioni intellettuali di ordine specialissimo ed eccezionale - il risarcimento dei danni deve prestarsi alla stregua dei principi generali del diritto colle norme di cui agli art. 1226 - 1229 c.c., fatta sempre ragionevole parte all'elemento equitativo che è insito in ogni obbligazione".

Ora è possibile - giudicando secondo i principi generali del diritto - attribuire al reg. Mo tre anni

di stipendio, tre anni d'interessenza: in totale lire trecentomila, senza che a questa somma corrisponda un lavoro, una prestazione una utilità per la Soc. Franchini ?

E' possibile far questo, senza sentir menomato il senso della dignità stessa del lavoro ed il rispetto che si deve al denaro come compenso del lavoro ?

E' vero che contro le L. 356.882,30 chieste dal rag. Mo vi sarebbe il danno della interruzione del contratto: ma - vivaddio - se il contratto fosse continuato fino al 1932, il rag. Mo avrebbe ben dovuto fornire il suo lavoro all'azienda, e l'azienda ne avrebbe tratto - in ipotesi - un vantaggio.

Ora invece, cessato il rapporto, con la messa in liquidazione della società, che se pur non è, come noi crediamo, una causa giusta dell'interruzione del rapporto, non è nè può esser qualificata, anche giuridicamente, causa ingiusta, si deve passare alla liquidazione del danno ?

E sia - Ma deve trattarsi di danno effettivo - anche nel senso di presunto danno effettivo.

Ed allora, avendo presente che il compenso annuo del rag. Mo sarebbe della cifra globale di L. 200/mila, non basterebbe in ipotesi un'annualità a soddisfare la sete...del danno, a soddisfare le esigenze dei prin

cipii generali del diritto, ad interpretare correttamente e generosamente gli articoli 1227, 1228 e 1229 c.c.; a fare una valutazione sufficientemente equa del danno dell'impiegato e della necessità di evitare a carico del datore di lavoro una ingiusta locupletazione?

Un anno non basterebbe al rag. Mo per trovar lavoro, o meglio non è tempo obbiettivamente sufficiente per procurarselo?

A noi pare di sì.

Ma a noi sembra però indispensabile che il magistrato non perda mai di vista - in questioni come queste - il senso della equità e della moralità nelle relazioni d'affari.

Non è morale né equo interrompere un contratto. Verissimo. E non è neppure giuridico.

Ma non è né morale né equo chiedere ed ottenere per la ~~interruzione~~ **interruzione** un danno che non si è sofferto. E non può neppure essere giuridico.

Non è morale né equo dovendo liquidare un danno in via presuntiva, presumere che un impiegato, per quanto alte siano le funzioni esercitate, e nel nostro caso di molto alte non v'era che la retribuzione, resti più di un anno senza occupazione o senza procurarsela merco una propria iniziativa; non è

nè morale nè equo appesantire la mano della condanna sul datore di lavoro, addebitando alla sua responsabilità gli ozii e gli svaghi d'un impiegato licenziato, durante periodi di anni !!

La misura è il primo requisito di un giudizio illuminato: mancherebbe di misura una sentenza che riconoscesse al rag. Mo le sbalorditive cifre della sua pretesa.

Non è infine da dimenticare che molte lacrime e molti dolori è costata ai creditori il dissesto Franchini, e non sembra umano e lecito trasformare questa amarezza di molti, che è poi amarezza del paese intero per la caduta di una grande industria, nella gratuita e serena felicità di uno solo, che avrebbe con l'intero pagamento delle sue competenze il pecuniario sollievo di una vita agiata per tre anni !

Il Tribunale del Lavoro adempie al suo altissimo mandato, sol quando sa commisurare le esigenze del datore di lavoro, come quelle del lavoratore: ma tale prudente armonia di rapporto non può non esser ispirata alla realtà, e se questa è triste per tutti non può esser allegra, spensierata per uno solo.

Il dissesto Franchini è dolore per tutti.

Perchè dovrebbe essere benedetto dal solo rag. Mo?

Ecco la risposta che attendiamo dal Tribunale, nella
sicurezza di avergli fornito tutti gli elementi
per un giudizio sereno, e di avergli dimostrato che
il rag. No può e deve essere considerato quale un
impiegato di prima categoria a tempo indeterminato.

L'iscriva il 1° dicembre a Verona

Avvocati { per ^{S.E.} Ho. Tringhi
per Franchini { Birondi
Baroni

RCEA



£ 1000
£ 500
3500

Via Nazionale, 82
DIREZIONE

133873

